REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere
Carola CORRADO	Primo referendario
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60728** del registro di segreteria,

promosso da:

XX XX (C.F. XX), nato a XX, XX,

e residente a XX nella XX n. XX, **XX XX**

(C.F. XX), nata a Lecce il 12/07/1052 e residente a

XX alla XX, e **XX** (C.F.

XX) nato a XX il XX e residente a XX

in XX XX, tutti elettivamente domiciliati presso il

domicilio digitale dell'indirizzo pec del loro difensore (grampino@pec.avvocatirampino.it) ed in Lecce nella via S. Trinchese n.63 presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Rampino che li rappresenta e difende **(email per le comunicazioni:**

grampino@pec.avvocatirampino.it, fax 0832.316087).

-Appellanti-

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti (p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

-Appellato-

nonché contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del legale rappresentante Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; FAX 0696514

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.75/20223, depositata in data 23 febbraio 2023.

VISTO l'atto d'appello.

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rinaldi Paola, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Pres. Giuseppina Maio, l'Avv. Rampino Gabriele per XX, XX e XX XX e l'Avv. Giannico Giuseppina, per l'INPS.

FATTO

1. Con sentenza n.75 del 2023 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso dei XXXXX, per l'ottemperanza delle sentenze 76/2017 e n. 176/2014 della medesima Sezione.

Nello specifico, previa dichiarazione di contumacia del Ministero della giustizia dichiarava inammissibile, e comunque infondato, il ricorso con riguardo alla domanda proposta dai ricorrenti XX XX e XX XX, per difetto di legittimazione attiva essendo le sentenze di cui si chiedeva l'ottemperanza state rese solo nei confronti di XXX. Respingeva, altresì, il ricorso in riferimento alla domanda di rideterminazione delle somme corrisposte, presentata dal ricorrente XX, ritenendola formulata solo genericamente ed apoditticamente. Condannava i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'INPS quantificandole in euro 1.500,00.

2. Questi i fatti

Con atto in riassunzione in data 2 maggio 2005, il dr. XX, in qualità di erede di XX e XX, chiedeva alla

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, la prosecuzione del giudizio proposto dal padre dr. XX al fine di ottenere la perequazione del proprio trattamento pensionistico, quale Magistrato di Corte di cassazione in pensione, sulla base dei miglioramenti economici conferiti al personale di pari qualifica in attività di servizio. Giudizio proseguito, dopo il suo decesso avvenuto in data 17 febbraio 1982, dalla moglie XX XX.

2.1. Con sentenza n. 176/2014 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia accoglieva il ricorso e per l'effetto riconosceva il diritto della ricorrente ed in suo luogo dell'erede XX alla perequazione della pensione di reversibilità nei sensi in motivazione.

4. In difetto di spontanea esecuzione della sentenza il sig. XX proponeva ricorso per ottemperanza definito con sentenza n. 76/2017, che, previa estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accoglieva il ricorso e dichiarava l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza 176/2014, assegnando un termine per l'esecuzione, decorso il quale si sarebbe provveduto alla nomina di un Commissario ad acta.

2.2. Con ordinanza n. 80/2018 veniva nominato quale Commissario ad acta, l'INPS – Direzione provinciale di Lecce, che dopo vari solleciti provvedeva al pagamento della quota del dovuto riferibile solo al sig. XX e non alla quota spettante agli altri due eredi.

2.3. XX presentavano, pertanto, ricorso per l'esatta e completa esecuzione della sentenza n. 76/2017 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, nonché della sentenza

n. 176/14 della stessa Sezione.

2.4. Il giudizio veniva definito con la sentenza n.75/2023 con cui il giudice monocratico regionale dichiarava il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile.

Nello specifico, Il giudice di primo grado richiamando giurisprudenza di cassazione sosteneva che "*applicando tali coordinate al caso di specie, non si può ritenere legittimamente proposta l'azione di esecuzione per cui è causa, non essendo gli odierni ricorrenti Sigg. XX e XX, quali successori di XX, subentrati nel giudizio originariamente proposto dal de cuius, e cioè dell'attore originario per la rivendicazione di un diritto di credito (pensionistico) spettante in nome proprio, diventando, dopo la morte del padre, essi stessi parti di quel giudizio al cui esito quel diritto è stato accertato. Al contrario, solo chi ha riassunto quel giudizio – vale a dire il Sig. XX – è diventato creditore del Ministero della Giustizia (e poi dell'INPS, a causa del passaggio di competenze previdenziali medio tempore intervenute), pro quota e per somme distinte, non in solido, non potendo chi non ha partecipato a quel giudizio giovarsi di quel giudicato, a mente dell'art. 1306 c.c., commi 2 e 3*".

Riteneva parimenti infondata la domanda avanzata dal Sig. XX , non avendo egli dimostrato di avere diritto ad "*eventuali somme residue ancora …da liquidare in suo favore.*"

3. Avverso la sentenza proponevano appello i sig.ri XX XX e XX deducendo, i seguenti motivi di gravame.

3.1. Violazione e erronea applicazione degli artt. 727, 757 e 760 cod. civ. Violazione delle norme e dei principi in materia di

legittimazione attiva ed effetti del giudicato in materia di comunione ereditaria. Violazione dell' art. 2909 cod.civ in relazione agli 727, 757 e 760 cod.civ. Erronea applicazione degli artt. 110 e 111 cpc e 108 e ss CGC e dell'art.1306 cod.civ. Sussistenza del diritto degli appellanti all'esatta e completa esecuzione delle sentenze n. 176/2014, 76/2017 e dell'ordinanza 80/2018 e dunque al pagamento di quanto liquidato ma non corrisposto dall'INPS.

Gli appellanti, preliminarmente, eccepivano che "..il *Giudice di primo grado ha erroneamente valutato il credito ereditario, di riliquidazione pensionistico dei signori XX e XX, escludendo che lo stesso fosse sorto, e fosse pertanto stato acquisito al patrimonio dei de cuius, in vita, e conseguentemente escludendo che detto credito fosse entrato a far parte della comunione ereditaria al momento della apertura della successione, con conseguente intrasmissibilità ai tre figli, eredi dei signori XX e XX.".*

Sostenevano che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si dividono e ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a fare parte della comunione ereditaria, e per l'effetto ciascuno dei coeredi può agire singolarmente in giudizio per fare valere l'intero credito ereditario comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

A riprova della circostanza, deporrebbe il fatto che l'integrazione del contraddittorio era stata in precedenza richiesta dal resistente Ministero della Giustizia, ma la Corte non aveva ritenuto di aderire alla richiesta, evidentemente ben potendo uno solo dei coeredi azionare la

pretesa, a vantaggio della comunione, come in effetti successo.

Sottolineavano che, agendo in giudizio singolarmente per il recupero del credito comune, XX XX ha agito per l'intera comunione ereditaria, operando (e interrompendo comunque qualsivoglia termine) a vantaggio di tutti gli eredi, i quali, oggi, tutti insieme, chiedono l'esatta ottemperanza della sentenza, emessa in favore dell'originario ricorrente, il dr. XX.

Infatti, essendo tali diritti entrati a far parte del patrimonio di ciascuno dei danti causa defunti sussiste la titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo a tutti gli odierni appellanti coeredi XX.

3.2. Violazione dell'art 112 cpc e degli artt.115 e 116 cpc e dell'art.2697 c.c. Error in procedendo. Non corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione. Violazione e erronea applicazione sotto altro profilo degli artt. 727, 757 e 760 cod. civ e delle norme e dei principi in materia di legittimazione attiva ed effetti del giudicato in materia di comunione ereditaria.

Gli appellanti eccepivano l'erroneità della sentenza per avere il giudicante qualificato l'eccezione di "difetto di legittimazione attiva" avanzata dall'INPS nella ben diversa – e più grave - eccezione di "carenza di titolarità attiva del rapporto controverso", con ciò pregiudicando all'origine il diritto degli altri coeredi a vedere soddisfatto il proprio credito ereditario

3.3. Violazione del principio di ammissione e non contestazione. Violazione degli artt.115 e 116 cpc. Violazione dell'art.218 CGC.

Gli appellanti deducevano l'inammissibilità delle deduzioni ed

eccezioni dell'INPS non solo in quanto mero ordinatore secondario di spesa, ma anche perché "*non era e non è legittimato a formulare, sotto altro profilo, eccezioni avendo ricevuto la notifica del provvedimento che lo onerava del pagamento, con nomina del Commissario in persona del suo stesso Direttore pro tempore, senza gravarlo, ed anzi accettandolo senza riserve (ordinanza dell'11/07/2018), sino a liquidare le somme, poi non pagate.*". Obiettavano che "*il Ministero, quale ordinatore primario di spesa, è l'unico soggetto legittimato, ma le sue deduzioni erano state già disattese dalla Corte nel precedente giudizio di ottemperanza (cfr. memoria Ministero del 28/5/2018, depositata per l'udienza dell'8/6/2018, non accolte dalla Corte) e nel giudizio concluso con la sentenza impugnata non ha inteso costituirsi.*". Nello specifico argomentavano che "*l'INPS, in qualità di Commissario ad acta, con nota via pec in data 16/05/2019, nella persona del Direttore Provinciale INPS di Lecce, Dott.ssa Rosanna Levari, comunicava al legale del ricorrente di avere elaborato il prospetto "delle somme da liquidare in favore degli eredi di XX XX", e quantificava la somma lorda pari ad euro 281.060,50, con un'imposta pari ad euro 64.643,93, per un importo netto di euro 216.416,64. Aggiungeva che "al fine di procedere al pagamento della suddetta somma con le corrette quote spettanti ad ogni singolo erede, si prega far pervenire alla scrivente, attraverso le previste procedure telematiche, domanda di rateo da parte degli eredi aventi diritto, allegando alla stessa copia della denuncia di successione e certificato storico dello stato di famiglia del dante causa", con ciò riconoscendo esplicitamente quali legittimati attivi nel procedimento di esatta esecuzione della ottemperanza tutti gli eredi aventi diritto. Le determinazioni dell'INPS quale Commissario ad acta sono veri e*

propri atti di un Ausiliario del Giudice. Come tali, essi non possono essere revocati, modificati o avversati, se non nelle forme di legge e non certo, comunque, dallo stesso Istituto nominato per l'esecuzione, ai sensi dell'art.218 CGC.”.

3.4. Violazione sotto altro profilo dell'art.218 CGC. Violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione all'art.95 CGC

La difesa degli appellanti sottolineava che il sig. XX XX aveva sollevato sia nelle diffide che negli atti del procedimento, eccezioni sulla corretta liquidazione delle somme, non avvenuta in contraddittorio, nonostante richieste in tal senso.

Lamentava che “…*non risulta che il Magistrato abbia valutato se e in che termini, anche con riferimento alla sola posizione di XX, la sentenza fosse stata correttamente ottemperata, se gli atti del commissario siano stati legittimi o meno, e soprattutto non risulta che si sia munito di un suffragio tecnico, anche a mezzo di un perito o dello stesso Commissario, per verificare se la liquidazione di somme dovute per un periodo ultraquarantennale (da maggiorarsi di frutti e accessori) fosse stata fatta correttamente e con il rispetto dei criteri di liquidazione e di applicazione.”*.

In conclusione chiedevano di *“….accogliere il gravame e per l'effetto, in annullamento e/o riforma della sentenza n.75 del 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia (….), 1.- accertare e dichiarare il diritto degli eredi germani XX XX, XX XX e XX XX, quest'ultimo sia quale coerede riassuntore ed anche in ragione di quanto residui in suo favore, a percepire quanto riconosciuto dalle sentenze n. 76/2017 e n. 176/2014 e per quanto occorra della Ordinanza n.80/2018*

della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Puglia e dagli atti Commissariali; disporre la completa ed esatta esecuzione della sentenza n. 76/2017, e della sentenza n. 176/2014, e per quanto occorra della Ordinanza n.80/2018 della Corte dei Conti Sezione adottando ogni idoneo provvedimento (se ritenuto con nomina di Commissario ad acta) ai fini del pagamento in loro favore delle somme e del credito ereditario corrispondente alla riliquidazione della pensione riconosciuta al padre dott. XX XX, già magistrato di Corte di Cassazione, con qualifica di Presidente, per il periodo dal 1/7/1978 fino alla data del decesso (17/2/1982), e delle somme e del credito ereditario corrispondente alla riliquidazione della pensione di reversibilità conseguentemente dovuta alla signora XX, per il periodo dalla maturazione fino alla data del decesso (4/11/2011), e dunque al pagamento delle somme differenziali dovute, oltre ad accessori di legge dalla maturazione dei singoli ratei e sino all'effettivo; 2.- adottare ogni altro necessario e opportuno provvedimento, anche istruttorio anche eventualmente in sede di rinvio; 3.- con vittoria di spese e competenze di giudizio, relativamente al doppio grado di giudizio.".

4. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, con memoria in data 24 febbraio 2025, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.

5. L'INPS, costituendosi in giudizio in data 25 febbraio 2025, controdeduceva a tutti i motivi di appello e concludeva per il suo rigetto.

6. In data 4 marzo 2025 parte attrice depositava una memoria difensiva insistendo per le conclusioni di cui all'atto introduttivo.

7. All'udienza del 19 marzo 2025, le parti ribadivano le conclusioni in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Con il gravame in epigrafe, gli appellanti hanno chiesto che sia riformata la sentenza con la quale è stato rigettato il proprio ricorso tendente a ottenere, dall'INPS, l'esatta e completa esecuzione della sentenza 76/2017 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia nonché, per quanto occorra della sentenza 176/2014 della stessa Sezione.

Ad avviso del Collegio, l'esito cui è giunto il giudice di primo grado, essenzialmente riassumibile nel difetto di legittimazione attiva dei sigg. XX XX e XX XX, alla proposizione della domanda,

".. in quanto avanzata senza avere riassunto l'originario giudizio avviato dai loro genitori" deve essere confermato, per le ragioni di seguito esposte.

Il giudizio di ottemperanza è lo strumento che il soggetto che sia risultato vittorioso nel giudizio di cognizione può utilizzare al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della controparte di conformarsi.

L'interesse ad agire in sede di ottemperanza non è altro che un prolungamento in altra forma processuale dell'interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

Nel caso di specie la sentenza n. 176/2014 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia ha statuito espressamente " *Accoglie il ricorso n. 7060 e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente e, in suo luogo dell'erede Michele Serra alla perequazione della pensione di reversibilità, nei*

sensi in motivazione.".

Pertanto, solo Michele Serra era legittimato alla proposizione del ricorso per l'ottemperanza della sentenza.

Anche la sentenza n. 76/2017 della stessa Sezione pronunciata in sede di ottemperanza, dichiarava " (…) *l'obbligo del Ministero della Giustizia di eseguire la predetta sentenza, ponendo in essere tutti gli atti necessari a soddisfare la pretesa del ricorrente (…)".*

Il motivo di appello va pertanto rigettato.

2. In relazione all'eccepita erroneità della sentenza nel punto in cui il giudicante ha qualificato l'eccezione di "difetto di legittimazione attiva" avanzata dall'INPS nella ben diversa – e più grave - eccezione di "carenza di titolarità attiva del rapporto controverso", a prescindere dalla possibilità di tale riqualificazione va ribadito che tale affermazione non pregiudica il diritto degli altri coeredi a vedere soddisfatto il proprio credito ereditario. La sentenza 176/14 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia che costituisce il presupposto processuale del giudizio di ottemperanza. ha riconosciuto "*(…) il diritto del ricorrente – e in suo luogo degli eredi, sino alla morte del medesimo - alla perequazione del trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio.".* Ha in sintesi riconosciuto il pieno diritto dell'originario ricorrente alla perequazione della pensione e del conseguente pieno diritto della signora XX alla riliquidazione della pensione di reversibilità, e per l'effetto, ha riconosciuto tali diritti, all'erede dr. XX, (unico riassuntore del giudizio). In

conseguenza del riconoscimento del diritto del loro dante causa, rimane, comunque, il diritto degli altri eredi dell'originario ricorrente alla quota loro spettante.

L'autonomia dei rapporti non impedisce, infatti, al terzo estraneo di invocare il giudicato formatosi *inter alios* allorché possa derivarne un beneficio a suo favore fermo restando che, in questo caso, il giudicato non opererebbe ipso iure, ma richiederebbe che il terzo manifesti l'intenzione di far proprio l'accertamento precorso inter alios. Soccorrerebbe al riguardo la valenza di principio generale dell'art. 1306 c.c., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis, per modo che la sentenza, pur non avendo di norma effetto contro terzi che sono rimasti estranei al processo, ben potrebbe essere opposta da costoro a chi ne è stato parte, se ad essi favorevole.

In sostanza i germani XX, pur non essendo stati parte del giudizio controverso riassunto da XX XX, che in qualità di erede di XX XX e XX, chiedeva il riconoscimento del diritto del padre dr. XX alla perequazione del proprio trattamento pensionistico, quale Magistrato di Corte di cassazione in pensione, sulla base dei miglioramenti economici conferiti al personale di pari qualifica in attività di servizio, possono avvalersi del giudicato che ha accertato tale diritto trattandosi di diritto invocato a titolo di eredi.

3. Infondato è, altresì, il motivo di appello con cui XX XX lamentava la non corretta liquidazione delle somme in suo favore, non avendo fornito alcuna dimostrazione di avere diritto alla liquidazione

di eventuali ulteriori somme.

4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il rigetto del gravame nel merito assorbe ogni altra questione, ivi compresa quella concernente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

In ragione della particolarità della questione, le spese sono compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo – 10 aprile 2025.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositata il 19/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Depositata il 19/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente